

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SEAN COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S. IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANSEPOLCRO AR VIA XX
SETTEMBRE 65
Numero REA: AR - 74198
Codice fiscale: 00861810513
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al n. 16451 della Raccolta.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata " Società Cooperativa Sean Cooperativa Sociale" – O.N.L.U.S.

La società ha sede nel Comune di Sansepolcro (Ar).

La Cooperativa potrà con delibera dell'Organo amministrativo trasferire la sede sociale nel territorio comunale, nonché istituire ovvero sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove; per trasferire la sede nel territorio nazionale o istituire sedi secondarie sarà necessaria una delibera dell'assemblea con il quorum di cui all'art.34.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini operando nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nella beneficenza, nell'istruzione e nell'educazione, nella formazione, e nella tutela dei diritti civili.

Gli scopi della cooperativa sono:

- ricercare, promuovere e sostenere tutte le condizioni che assicurino in ogni ambiente uno sviluppo equilibrato e completo della persona umana;
- tutelare le persone che temporaneamente o permanentemente sono in situazione di bisogno fisico, psichico, etico e sociale;
- creare e ricercare nuovi posti di lavoro sia presso privati che presso enti favorendo l'inserimento nei settori dei servizi socio – sanitari ed educativi secondo le attitudini e le capacità di ciascuno.

Lo scopo sociale della cooperativa rientra nell'articolo 1, comma 1°, lettera A), della Legge 381 dell'8 novembre 1991.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) creare e gestire centri per lo svolgimento di servizi sociosanitari ed educativi;
- 2) costruire, acquistare, affittare, gestire case per ferie, colonie, pensionati accoglienza e simili nonché palestre, cinema, teatri, saloni per attività in armonia con i propri fini;
- 3) promuovere, creare e gestire strutture e servizi educativi rivolti a persone in varie fasce d'età (asilo nido, scuole materne, ed altre scuole di ogni ordine e grado);
- 4) organizzare e promuovere strutture ed attività culturali del tempo libero rivolte a persone di diversa età (conferenze, cineforum, doposcuola, ecc.);
- 5) istituire e gestire in locali propri o presi in affitto attività commerciali di qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- 6) acquistare ed affittare materiali, attrezzature e mezzi di trasporto necessari per l'esercizio delle attività sociali;
- 7) organizzare ed offrire servizi di assistenza (a persone e cose), trasporto (a persone e cose), con le modalità da stabilire di volta in volta, nonché di svolgere attività turistica;
- 8) stampare giornali, libri e pubblicazioni varie; istituire centri di diffusione libri, riviste, giornali e simili;
- 9) curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non;
- 10) aderire ad associazioni, consorzi, cooperative i cui scopi sono consoni con quelli della Cooperativa;
- 11) ricercare qualsiasi attività lavorativa sia da privati che da enti purché non contraria agli scopi sociali;
- 12) riunirsi con altre cooperative, associazioni, enti per il conseguimento degli scopi sociali;
- 13) esplicare qualsiasi attività di carattere sociale, economico, che sia ritenuta utile nell'interesse dei soci per il conseguimento degli scopi sociali. Sempre per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà anche:
- 14) promuovere iniziative di carattere culturale, educativo, assistenziale, anche a domicilio e ricreativo;
- 15) compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali necessarie allo sviluppo delle proprie attività;
- 16) gestire direttamente opere sociali e/o educative e/o sanitarie;
- 17) organizzare direttamente corsi di formazione per i soci e non;
- 18) costituire in relazione alle disponibilità economiche, appositi accantonamenti di fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia infortunistica, nonché ad erogare un trattamento economico corrispondente a quello previsto dai contratti di lavoro del settore quali ferie, gratifica natalizia, indennità di anzianità, ecc.
- 19) assumere con deliberazione del Consiglio di Amministrazione interessenze e partecipazioni in altre attività economiche integrative, consociandosi anche con altre cooperative per rendere più efficace la propria azione;

20) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperativa; stipulare convenzioni per prestazioni di lavoro con enti pubblici e privati e, una volta ottenute, stipulare contratti d'opera, appalti, richiesta di consulenze, nel rispetto delle leggi vigenti;

21) provvedere all'acquisto ed all'affitto di beni mobili ed immobili attinenti alle attività intraprese;

22) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

23) ricevere e accettare donazioni, lasciti o altre liberalità destinate per essere impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale.

E' fatto comunque divieto assoluto di svolgere attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e di raccolta del risparmio sia nei confronti del pubblico che dei soci medesimi se non nei limiti del D.Lgs. 385/93 e della restante legislazione speciale vigente in materia.

La cooperativa persegue i suoi scopi per mezzo delle attività e delle prestazioni personali a titolo volontario e retributivo dei soci e/o di collaboratori non soci e delle collaborazioni con altri enti, associazioni, organismi, gruppi e società.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori

instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro quale prestazione mutualistica in adempimento dell'obbligazione sociale dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

La particolare posizione giuridica del socio volontario può essere regolamentata da apposito Disciplina, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Possono far parte della società con qualità di socio, tutte le persone fisiche e giuridiche, società di persone o capitali costituite sotto qualsiasi forma, che siano interessate alla realizzazione dello scambio mutualistico o allo svolgimento della attività economica della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della

cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 29, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Ammissione di nuovi soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo

amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, cittadinanza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, quale prestazione mutualistica in adempimento dell'obbligazione sociale, in conformità del presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver perso integrale visione;

c) l'impegno a versare la tassa di ammissione e l'ammontare delle azioni/quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, il quale non dovrà comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo oltre l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'Organo amministrativo;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 46 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'attività, il codice fiscale;

b) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

c) estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente;

d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, , assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventa efficace con l'iscrizione, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – (Obblighi e Diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto che potrà essere versato a rate e precisamente:

1) almeno il 25% all'atto di ammissione;

2) il restante nei termini che verranno stabiliti dall'organo amministrativo;

- della tassa di ammissione a titolo di rimborso spese di istruttoria della domanda di ammissione che dovrà essere versata interamente all'atto di ammissione (determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo);

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa quale prestazione mutualistica in adempimento dell'obbligazione sociale.

I soci lavoratori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro, quale adempimento della prestazione mutualistica, in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I soci liberi professionisti svolgeranno la loro attività professionale in piena autonomia e responsabilità e si impegnano a non realizzare un'attività in concorrenza sleale con quella della cooperativa.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle

adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a

proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro degli strumenti finanziari.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 – (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 – (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30 giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Organo Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 47.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 – (Esclusione e decadenza del socio)

L'esclusione o la decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- 4) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- 5) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito

alle assemblee regolarmente convocate;

- 6) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mutuo consenso;
 - b) per dimissioni o per risoluzione del rapporto da parte del socio;
 - c) per perdita di appalto da parte della cooperativa;
 - d) per mancato superamento del periodo di prova
- 7) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 8) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 9) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- 10) non ottemperi alle disposizioni ed alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 11), salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - 11) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - 12) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo
 - 13) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 14) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di risoluzione del rapporto per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
 - 15) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'Organo arbitrale ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 12 – (Controversie in materia di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con

rispettiva ricevuta.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 47 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 – (Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione)

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 28 lettera c) e 29, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 14 – (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

Art. 15 – (Modalità liquidazione termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto, per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, punti 9), 10), 12), 13), 14), e 15) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del c.c.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Soci sovventori, finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 16 – (Soci Finanziatori e soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

I soci finanziatori ed i soci sovventori sono persone fisiche o giuridiche che non partecipano agli scopi mutualistici ma perseguono scopi di investimento.

Può essere socio sovventore e socio finanziatore anche chi è già un socio cooperatore.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori ed ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17 – (Conferimenti dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi con la delibera di ammissione.

Art. 18 – (Trasferimento azioni dei soci finanziatori e dei soci sovventori)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore ed il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci

ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 19 – (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori e sovventori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed ai soci cooperatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 – (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore

hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.21 – (Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il competente Ministero.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 22 – (Assemblea speciale dei soci finanziatori)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 23 – (Altri strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 24 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 23;
 - f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

ART. 25 – Mutualità

La cooperativa svolge la propria attività nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- b) È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) È vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- d) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 26 Capitale Sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna e comunque non inferiore al valore minimo stabilito dalla legge al momento della loro emissione.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia

complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Ogni socio dovrà versare almeno il 25% della quota del capitale sottoscritta, la restante parte dovrà essere versata nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la sottoscrizione del capitale sociale potrà avvenire in maniera diversificata a seconda della classe di soci di appartenenza; a tale scopo l'Assemblea potrà annualmente stabilire un limite massimo entro il quale il Consiglio di amministrazione stabilirà il capitale da far sottoscrivere ai nuovi soci cooperatori.

Ciascun socio cooperatore, a qualunque classe o categoria appartenga non potrà sottoscrivere azioni di valore nominale inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00); l'ammontare minimo del capitale da far sottoscrivere ai soci finanziatori sarà determinato nella delibera di emissione delle azioni ad essi riservate.

Il socio che durante la vita della cooperativa intenda sottoscrivere nuovo capitale sociale potrà versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini stabiliti con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione

ART. 27 – (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organo arbitrale.

ART. 28 – (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 29 seguente e,

successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 24.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 – (ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 30 – (organi sociali)

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) il revisore contabile o società di revisione;
- e) l'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari.

ART. 31 – (Assemblee)

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci,

ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di tele-comunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati di votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 32 – (Modalità di convocazione)

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere anche fissato il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di

controllo non presenti.

ART. 33 – (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; stabilisce l'ammontare massimo del capitale riservato ai soci di nuova ammissione ai sensi del precedente art.26);
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 19 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 22 e alla relativa delibera di emissione;
- c) determina la misura di eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e comunque non di competenza dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, ed eccezionalmente, ricorrendo le condizioni di cui all'art.2364 c.c., entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

ART. 34 – (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei

presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 35 – (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 36 – (Voto)

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 23 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non può essere conferita più di 3 (tre) deleghe.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo aver ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 37 – (Presidenza dell'Assemblea - Verbali)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 38 – Assemblee Separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere

rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 39 – Assemblee Speciali

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

Art. 40 – (Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due membri ad un massimo di nove membri o da un Amministratore Unico.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino alla durata dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono sempre rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti

all'uopo da apposito regolamento elettorale.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto ed a procedure ad evidenza pubblica per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e

le retribuzioni;

j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Art. 41 – Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

Art. 42 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Tale carica comporta una piena adesione personale ai valori espressi nello scopo sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 43 – (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Art. 44 – Controllo contabile

Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 45 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 46 – Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 47 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale.

La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

Disposizioni generali E FINALI

Art. 48 – Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 49 – Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 50 – (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

F.to: Maria Cristina Ricci - Carmelo Gambacorta Notaio.

Bollo assolto all'origine ai sensi del D.LGS. 22.2.2007 tramite MUI.

Registrato a Sansepolcro il 5/5/2009 n.419/1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23, comma 5 del D.L. 82 del 2005.